

Legge regionale 23 maggio 2005 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 17/08/2012

Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 43, comma 12, L. R. 16/2012

2 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012. Per la nuova disciplina della materia, le norme transitorie e le clausole di efficacia differita si vedano gli articoli da 19 a 43, nonché l'art. 45 della citata L.R. 16/2012.

3 L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPREg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPREg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).